



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale -

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0049229 - 24/02/2012 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

ALLE UNIONI REGIONALI  
**LORO SEDI**

*per conoscenza:*

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO  
I.G.F.  
**00187 ROMA**

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
**00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
C.SO STATI UNITI, 14  
**35127 PADOVA**

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H  
**00100 ROMA**

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO, DELLE AZIENDE SPECIALI  
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE  
UNIONI REGIONALI  
C/O UNIONI REGIONALI  
**LORO SEDI**

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338  
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it



**Oggetto: Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91- Termini approvazione bilanci**

L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ha modificato i termini di approvazione dei bilanci previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, prevedendo l'approvazione da parte del Consiglio camerale del preventivo economico entro il mese di dicembre e del bilancio d'esercizio entro il mese di giugno di ciascun anno.

Tale modifica, come evidenziato nella nota di questo Ministero n. 183847 del 4.11.2011, ha trovato applicazione, alla luce del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2010, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi degli articoli 10 e 12 della già citata legge n. 580/1993 e cioè dal 22 novembre 2011.

Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate con quelle contenute del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, e in attesa di una revisione dello stesso decreto, le camere di commercio erano tenute ad approvare il preventivo economico e il budget direzionale entro il 31 dicembre e il bilancio d'esercizio entro il mese di giugno; nulla era innovato in merito all'approvazione della relazione previsionale e programmatica e dell'aggiornamento del preventivo economico.

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al fine *"di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo."*

Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 1° settembre 2011 (si veda l'articolo 26, comma 1) e si applica agli enti e agli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (si veda l'articolo 1 del decreto legislativo stesso e l'articolo 1, comma 2, della relativa legge delega 31 dicembre 2009, n. 196) e, quindi, per quanto interessa in questa sede, si applica anche alle camere di commercio e alle loro unioni regionali.

Il medesimo decreto legislativo n. 91/2011 prevede, fra l'altro, all'articolo 24, comma 1, che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.



La sede più adeguata per chiarire in modo completo il rapporto fra tale generale disciplina e quella specifica del sistema camerale e per precisare la sua più corretta attuazione è costituita dal nuovo regolamento interministeriale per la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio da adottare ai sensi dell'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, che per la sua procedura di adozione consente di concordare l'interpretazione di tale combinato disposto con il Ministero dell'economia e delle finanze e verificarne la correttezza anche mediante la prescritta acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Questo Ministero ritiene tuttavia che, anche nelle more di tale revisione del decreto n. 254/2005, il carattere di specialità che caratterizza la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, in quanto destinata a stabilire la disciplina specifica delle camere di commercio e dei relativi organi, non assume tuttavia per questo aspetto un rilievo tale da poter giustificare una deroga all'unificazione dei termini di approvazione del bilancio disposta per tutte le pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo sopra richiamato.

I principi dettati in materia dal predetto decreto legislativo trovano, quindi, applicazione anche nei confronti di codeste Camere di commercio e di codeste Unioni regionali, e deve ritenersi che l'articolo 24 del d.lgs. n. 91/2011 abbia già modificato anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 nelle parti relative alla fissazione dei termini per l'approvazione dei bilanci.

Pertanto, mentre nulla è innovato rispetto al termine previsto per l'approvazione dei preventivi economici, e quindi del budget direzionale, della relazione previsionale e programmatica e dell'aggiornamento del preventivo economico, il termine di approvazione del bilancio d'esercizio per le Camere di commercio è ora individuato al 30 aprile e non più al 30 giugno; tale nuovo termine deve ritenersi già applicabile ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2011.

Considerata la relativa prossimità di tale termine al momento in cui viene diffuso il presente chiarimento, pur raccomandando il massimo impegno per il suo puntuale rispetto, si ritiene utile precisare che il termine stesso non è qualificato come termine perentorio e che gli organi di controllo e le amministrazioni vigilanti potranno tener conto, in questa circostanza di prima applicazione, delle eventuali giustificazioni di possibili limitati ritardi connessi ad adempimenti già diversamente programmati ed a concrete difficoltà di modificare tale programmazione senza determinare inutili duplicazione di riunioni degli organi in un breve lasso di tempo e conseguenti oneri finanziari, evitabili invece con l'accorpamento della riunione per l'approvazione del bilancio con eventuale altra riunione del Consiglio già programmata e da anticipare per quanto possibile.

In ogni caso si ritiene che l'immediata applicabilità del nuovo termine previsto per l'approvazione del bilancio non possa far ritenere, stante i più stringenti criteri interpretativi da utilizzare per le disposizioni di carattere sanzionatorio, automaticamente riferito a tale nuovo termine, invece che a quello originariamente previsto, anche l'avvio delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.



I termini per l'approvazione dei bilanci, così come definiti dall'articolo 24 del d.lgs n. 91/2011, si applicano comunque anche alle Unioni regionali alla luce del disposto di cui al citato articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per quanto concerne, infine, le aziende speciali camerale si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, secondo cui i bilanci preventivi e i bilanci d'esercizio devono essere deliberati dal competente organo amministrativo dell'azienda in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del consiglio camerale, quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della camera di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE